COMUNE DI CANTELLO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

SU AREE PUBBLICHE (disposizioni relative al mercato, alle fiere e ad attività in forma itinerante)

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo	Denominazione
1	Normativa
2	Esercizio dell'attività
3	Posteggi
4	Rilascio autorizzazione su posteggi dati in concessione
5	Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione
6	Rilascio autorizzazione per il commercio in forma itinerante
7	Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante
8	Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione
9	Partecipazione al procedimento

CAPO Il - Mercato art. 27, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 114/98

Articolo	Denominazione
10	Tipologia del mercato
11	Giornate e orari di svolgimento
12	Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato
13	Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
14	Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
15	Modalità di tenuta e consultazione della Pianta organica del mercato
16	Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
17	Richiamo delle modalità di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico
18	Criteri per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione
19	Scadenza, rinnovo, rinunzia e decadenza del posteggio
20	Definizione di rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività
21	Funzionamento del mercato
22	Richiamo delle modalità di subingresso
23	Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari
24	Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
25	Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
26	Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

CAPO III- Fiere e Sagre

Articolo	Denominazione
27	Data e giorni di svolgimento ed individuazione area fiera/sagra
28	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
29	Vendita a mezzo veicoli
30	Calcolo del numero delle presenze
31	Rispetto della normativa igienico sanitaria
32	Tariffe per la concessione del suolo pubblico
33	Norme in materia di funzionamento delle sagre
34	Determinazione degli orari

CAPO IV - Autorizzazione temporanee e mercati straordinari

Articolo	Denominazione
35	Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
36	Feste ed iniziative promozionali (coordinamento delle attività e dei progetti)

CAPO V - Commercio itinerante

Articolo	Denominazione
37	Zone consentite
38	Rappresentazione cartografica
39	Determinazione degli orari

CAPO VI- Disposizioni finali

Articolo	Denominazione
40	Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie
41	Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
42	Validità delle presenze
43	Prodotti agricoli
44	Attività stagionali
45	Rinvio a disposizioni di legge
46	Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Normativa

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed è adottato in conformità del d.lgs. 31 marzo 1998, nr. 114 e agli indirizzi regionali approvati con la Leggi Regionali 21 marzo 2000, nr. 15 e del 02 febbraio 2010, nr.06.

Art. 2 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante con mezzi mobili o a piedi, con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

c) nelle aree appositamente individuate e per i tempi di sosta previsti per ciascuna area

d) su posteggi dati in concessione per 5 anni in relazione alla "Fiera degli Asparagi" e alla "Sagra degli Uccelli"

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio, è rilasciata, in competente bollo sulla base della normativa regionale, dal responsabile del servizio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione.

4. Il responsabile del servizio ai sensi dell'art.70 comma 4 del D.Lgs. 26/03/2010, nr.59 rilascia, altresì, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, a favore del richiedente sia essa persona fisica o giuridica che intende avviare l'attività.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. A tal fine l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 3 Posteggi

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica, della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

2. La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni per il mercato settimanale e di 5 anni per la "Sagra dell'Asparago" e della "Fiera degli Uccelli" ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 19.

Art. 4 Rilascio dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del decreto legislativo *114/1998 e del della Legge Regionale 02 febbraio 2010, nr.06, è* subordinato alla presentazione al protocollo del Comune di una istanza, in competente bollo, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, dei posteggi da assegnare in concessione, nella quale l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui all'art.20 della legge regionale nr.06/2010;

c) di non possedere più di un'autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;

d) ai sensi dell'art.23 della legge regionale nr.06/2010 la denominazione del mercato, o della sagra e/o/ fiera, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;

e) il settore o i settori merceologici.

Art. 5 Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'Ufficio comunale competente all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione prevista dall'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/1998, e del D.Lgs.nr. 59/2010 art.70 trasmette alla giunta regionale, per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione;

2. Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;

3. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, pubblica la graduatoria per la formulazione della quale si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato;

b) anzianità di registro delle imprese;

) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal Registro delle Imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo della stessa. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il responsabile, si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

4. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

5 In caso di disponibilità di posteggi liberi in concessione decennale (mercato settimanale) che per quelli in concessione quinquennale (Sagra degli Asparagi e Fiera degli Uccelli) l'Ufficio comunale competente all'istruttoria procede alla pubblicazione, per almeno sessanta giorni all'Albo Pretorio del bando di assegnazione, con contestuale trasmissione dello stesso alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo *114/1998* è rilasciata dal Comune , a favore del richiedente sia essa persona fisica o giuridica che intende avviare l'attività.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998;

c) il settore o i settori merceologici;

d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

Art. 7

Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante

1. L'istanza, in competente bollo, deve essere presentata al protocollo del Comune o trasmessa tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. L’ufficio competente procede alla verifica dei contenuti della domanda mediante acquisizione d’ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

3. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all’interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8 Funzionario competente al rilascio dell’autorizzazione

Funzionario competente al rilascio dell’autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del responsabile del servizio e deve contenere l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

Art. 9 Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

CAPO II

Mercato art. 27, comma 1, lett. d) decreto legislativo n. 114/1998

Art. 10 Tipologia del mercato

1. Sul territorio del Comune di Cantello è istituito nr.01 mercato periodico a cadenza settimanale.

2. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica.

Art. 11 Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nella giornata di venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

2. I concessionari di posteggio entro le ore 8,00 devono avere installato il proprio banco o autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12,30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

4. Entro le ore 13,30 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa.

5. L’orario può essere modificato, per motivate esigenze, mediante ordinanza del Sindaco.

Art. 12 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato

1. L'area di mercato del Comune di Cantello è quella configurata in una planimetria particolareggiata, dalla quale si evidenziano:

a) l'ubicazione: P.zza A. De Gasperi

b) superficie complessiva del mercato: mq.1470

c)superficie complessiva dei posteggi: mq.755

d) totale posteggi n.22, di cui:

n.03 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963 esclusivamente per il settore alimentare;

e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

1) l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;

2) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché del posteggio riservato al produttore agricolo;

3) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 13 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.

2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, Polizia);

Art. 14 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, delle forze di polizia o quelli appositamente autorizzati dalla Polizia Locale.

2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

3. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

Art. 15 Modalità di tenuta e consultazione della planimetria del mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria.

3. Copia della planimetria è depositata presso l'Ufficio di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL (Servizio di Igiene Pubblica) competente per il territorio.

Art. 16 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 11, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. Alle ore 8,00 i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente dalla Polizia Locale, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'Ufficio di Polizia Locale formerà apposita graduatoria, attribuendo agli operatori un punto per ogni giornata di attività o di presenza all'inizio delle operazioni. Copia di tale graduatoria è tenuta aggiornata presso l'ufficio stesso.

Art. 17 ***Richiamo delle modalità di pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico***

1. Le concessioni aventi validità decennale, quinquennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

2. Il canone dovrà essere versato tramite bollettino c/c intestato al Comune per i concessionari di posteggio e nelle mani degli Agenti di Polizia Locale addetti al mercato, per gli spuntisti ai quali verrà rilasciata ricevuta.

Art. 18 Criteri per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Ai sensi delle disposizioni in vigore, il Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto, a seguito della comunicazione da parte dell'organo accertatore circa casi di particolare gravità e recidiva, adotta i conseguenti provvedimenti di:

a) sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario per le occupazioni permanenti giornaliere ed a n. giornate all'interno dell'arco dei 20 giorni per tutti gli altre tipi di concessione (mercato settimanale, autorizzazione per uno o più giorni alla settimana);

b) revoca dell'autorizzazione.

2.Si considerano di particolare gravità:

a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte negli ultimi 5 anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3.Il Responsabile del Servizio, revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a:
I) nr.16 giornate anche se non consecutive, per il mercato settimanale;
II) nr.03 edizioni anche non continuative negli ultimi 5 anni per le Fiere e le Sagre con cadenza annuale;
III) nr.04 mesi per le concessioni date in via permanete con utilizzo giornaliero o ridotta nella proporzione pari ad un 1/3 dell'uso autorizzato per quelle a concessione per uno o piu giorni alla settimana in rapporto al periodo di autorizzazione
Salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o gravi motivi debitamente documentabili,

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga, in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi;

d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, 21 legge regionale nr.06/2010;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione o entro 4 mesi nel caso di subingresso per atto tra vivi;

f) per continua recidiva delle violazioni di cui al comma 2;

g) a seguito della decadenza del posteggio.

Art. 19 Scadenza, rinnovo, rinunzia e decadenza del posteggio

1. La concessione del posteggio ha la durata di 10 anni , entro 60 giorni dalla scadenza, l'ufficio competente procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per legge.

2. L'ufficio competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro la scadenza del termine.

3. La carenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'assegnazione del posteggio ad altro operatore con le procedure previste dalle norme vigenti.

4. Chi intende rinunciare al posteggio, invia al Comune la comunicazione di rinuncia alla concessione, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione allo stesso Ufficio protocollo del Comune.

5. L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

a) per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori alle 16 giornate per il mercato settimanale , anche non consecutive salvo caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nr. 04 mesi per le concessioni date in via permanete con utilizzo giornaliero o ridotta nella proporzione pari ad un 1/3 dell'uso autorizzato per quelle a concessione per uno o piu giorni alla settimana in rapporto al periodo di autorizzazione

d) per non aver assolto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro i termini richiesti;

e) per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;

f) per non aver osservato le direttive impartite degli organi di vigilanza del mercato.

Art. 20 Definizione di rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, e smaltirli per conto proprio.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 2 dalla verticale del limite di allineamento.

5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20.

6. I posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno mezzo metro.

7. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

8. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a posteggiare il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, ne impedisca l'eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.

Art. 21 Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza commercio/annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'ASL.

4. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 11.

5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

6. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti, e si procederà alla rimozione forzata delle attrezzature con spese a carico dell'operatore.

Art. 22 Richiamo delle modalità di subingresso

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 e della legge regionale nr.06/2010.

Art. 23 ***Richiamo delle norme igienico-sanitario per la vendita dei generi alimentari***

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie e alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria.

2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalle disposizioni di legge in vigore, all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 24 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

2. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

3. nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Art. 25 **Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato**

1. Lo spostamento, la ristrutturazione del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dal Consiglio Comunale, in rispetto delle disposizione regionali vigenti, per

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

2. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi degli operatori, già titolari di concessione, avviene con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 26 **Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso può essere anticipato al giorno precedente non festivo.

CAPO III
Fiere e Sagre

Art. 27 Data e giorni di svolgimento ed individuazione area fiera/sagra

1. La Sagra degli Asparagi si svolge la 3° Domenica di Maggio con settore alimentare e non alimentare;

2. La Fiera degli Uccelli si svolge la 1° Domenica di Settembre con settore alimentare e non alimentare;

3. Le date e i giorni di svolgimento di nuove manifestazioni, nonché il luogo e le caratteristiche delle stesse, saranno determinati con atto deliberativo della giunta comunale in conformità alle disposizioni inserite in questo capo. Sempre con delibera di giunta per particolari esigenze potranno essere spostate le date delle sagre/fiere descritte nei commi precedenti del presente articolo.

4. L'area di svolgimento della fiera/sagra previste nei commi 1 e 2 del presente articolo, è cosi determinata:

Via Madonna di Campagna, Via Del Nevedro sino al civico 2, P.zza Italia, Via Medici.

5. L'area di svolgimento della fiera/sagra, sarà vietata alla circolazione ed alla sosta dei veicoli a motore e non, con esclusione dei veicoli di soccorso e di emergenza. La stessa area sarà riservata alla circolazione dei pedoni. Eventuali deroghe specifiche potranno essere concesse ai veicoli destinati al trasporto dei portatori di handicap. La circolazione veicolare sarà deviata su percorsi alternativi opportunamente segnalati.

6. I suddetti divieti ed obblighi saranno contenuti in apposita ordinanza del codice della strada D.lgs nr.285/92, adottata e pubblicizzata nei tempi e nei modi nello stesso previsti.

7. Il Comune di Cantello, può con atto deliberativo della Giunta Comunale costituire un comitato organizzatore, richiedendo la collaborazione di associazioni per la gestione tecnica delle manifestazioni oggetto del presente articolo. Nello stesso atto dovranno essere stabilite le modalità di collaborazione e gli eventuali contributi erogati.

8. Restano sempre di competenza del Comune di Cantello il rilascio delle autorizzazioni, e di tutti gli atti amministrativi per la gestione delle singole fiere/sagre.

Art. 28 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Possono partecipare alla fiera/ sagra i soggetti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciate in tutto il territorio nazionale e completamente autosufficienti, trattandosi di area non attrezzata. Uno stesso soggetto, non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella fiera/ sagra.

2. i posteggi di ogni tipo di fiera/sagra, saranno assegnati con concessione quinquennale

3. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera/sagra come determinati nel precedente art. 27. Per la Sagra degli Asparagi, dovranno essere riservati degli appositi spazi per la vendita di cui alla legge n. 59/1963 per i produttori agricoli di Cantello.

Durante la Sagra dell'Asparago tutti gli operatori a qualunque titolo espongono o vendano asparagi ne devono specificare l'esatta provenienza. Gli stessi dovranno comunicare prima dell'inizio della sagra l'esatta quantità di asparagi che intendono vendere dichiarandone la località di provenienza, qualità e modalità di vendita.

4. Le domande per l'assegnazione dei posteggi con concessione quinquennale debbono pervenire al Comune, tramite SCIA in competente bollo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del bando di assegnazione dei posteggi. Le stesse sono inoltrate a mezzo raccomandata o presentate direttamente all'ufficio protocollo del Comune ufficio SUAP.

5. Nella domanda di partecipazione all'assegnazione devono essere riportati i seguenti dati:

Cognome, nome, codice fiscale, settore merceologico specificando il tipo di merce che si intende vendere, superficie richiesta specificandone la lunghezza e la larghezza, indirizzo completo con l'eventuale recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica .

6. Per la verifica del rispetto dei termini fa fede la data di ricezione da parte dell'ufficio protocollo riportata su ogni domanda pervenuta.

7. Le domande pervenute oltre il 60° giorno, non saranno prese in considerazione. Le domande carenti anche di uno solo degli elementi previsti nei commi 3 e 4 del presente articolo, se non verranno sanate dal richiedente entro i termini comunicati con lettera raccomandata A/R. non saranno prese in considerazione e l'esclusione verrà loro comunicata con lettera raccomandata A/R.

8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella sagra/fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella sagra/fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

a) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

9. La procedura per l'assegnazione dei posteggi in concessione quinquennale in base ai criteri di cui al l comma precedente avrà luogo attraverso una graduatoria definitiva di assegnazione la cui procedura di assegnazione dovrà avvenire nel rispetto della seguente tempistica. Dal 01 novembre al 30 dicembre per la presentazione delle domande e dal 01 gennaio al 01 marzo affissa all'Albo comunale per 30 giorni per gli eventuali controdeduzioni o reclami ;

10. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo l'ordine di graduatoria compatibilmente con la superficie richiesta e la via richiesta.

11. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della sagra non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore tramite graduatoria di spunta.

12. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, i giorni della sagra saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

13. Gli operatori del commercio su aree pubbliche interessati ai posteggi in qualità di spuntisti, dovranno presentarsi e registrarsi presso il personale addetto,entro gli orari previsti dall'art.34 del presente regolamento. Il personale incaricato provvederà all'identificazione ed alla registrazione dell'operatore rilasciando apposito certificato. I posteggi che, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 7.

Art. 29 Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti normative in materia sanitaria e dell'autorizzazione di cui all'art.2, c. 2 del presente regolamento.

Art. 30 Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Produce l'esclusione dalla graduatoria storica:

a) la mancata presenza senza giustificato motivo per 3 anni consecutivi;

b) il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;

c) il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

3. Produce l'esclusione dalla graduatoria annuale della singola fiera/sagra :

Il mancato adempimento previsto nel successivo art.32 comma 2.

Art. 31 Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle vigenti normative in materia sanitaria;

2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime.

Art. 32 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base della delibera di approvazione delle stesse in vigore e delle norme inserite nel regolamento adottato in materia.

2. Il canone annuale di partecipazione, dovrà essere versata tramite bollettino di c/c postale intestato al Comune di Cantello, entro il 30 aprile di ogni anno per la "Sagra degli Asparagi" e il 30 agosto per "La Fiera degli Uccelli" comunicando obbligatoriamente per iscritto, anche via fax, gli estremi dell'avvenuto pagamento per l'anno di riferimento. Mentre per gli spuntisti, il pagamento dovrà essere effettuato nelle mani degli agenti di Polizia Locale addetti, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 33 Norme in materia di funzionamento delle sagre/fiere

1. La sagra/fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione di cui all'art.27 comma 7 del presente regolamento.

2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a loro direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.

3. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Locale.

4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'ASL.

5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

6. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt. e possono sporgere per non più di 2 mt.

7. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al successivo comma otto.

8. E consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.

9. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientri entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.

10. Con il presente regolamento vengono stabiliti i posteggi in relazione alle singole vie che ogni operatore può richiedere. La posizione dei singoli posteggi così come le loro dimesioni sono determinate da planimetria e relazione allegata al presente regolamento in sintesi sono individuati :

Via Medici nr 16 posteggi complessivi con numerazione progressiva (1-16)

Piazza Italia nr.09 posteggi complessivi con numerazione progressiva (17-25)

Via Madonna di Campagna nr.62 posteggi complessivi con numerazione progressiva (26-87)

Via Del Nevedro nr.02 posteggi con numerazione progressiva (88-89)
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera/sagra, anche in caso di esaurimento delle merci destinate alla vendita. Si potrà derogare a tale obbligo solo per gli operatori del settore alimentare - prodotti deperibili - animali vivi, i quali dovranno segnalare tale necessità nella domanda di concessione posteggio, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti, con la rimozione delle attrezzature con spese a carico dell'operatore.
Art. 34 Determinazione degli orari
1. I concessionari di posteggio entro le ore 7,00 dovranno avere installato il proprio banco o autoservizio ed attrezzature consentite nella relativa area di posteggio a ciascuno assegnato.
2. Non è permesso installarsi nel posteggio assegnato prima delle ore 6,00 e sgomberare lo stesso non prima delle ore 18,00 e non oltre le ore 19.00. Per le fiere/sagre previste dagli artt.35 e 36 del presente regolamento, l'orario di apertura e di chiusura, verrà stabilito nella delibera di giunta comunale.
3.Entro i successivi trenta minuti dall'orario di chiusura, tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgombrato l'intera area così che possa essere ripristinato l'uso non mercantile della stessa. Ogni operatore provvederà altresì al trasporto dei propri rifiuti smaltendoli presso la propria residenza o sede dell'azienda

CAPO IV
Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art. 35 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
1. Il rilascio di autorizzazione temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali di configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
c) in occasione di festività o fiere mercato.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal responsabile del servizio compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui al successivo art. 36.
Art. 36 Feste ed iniziative promozionali (Coordinamento delle attività e dei progetti)
1. È condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione, da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:
a) le finalità;
b) le specializzazioni merceologiche interessate;
c) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;

e) l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

3. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. *114/1998*, sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, per richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempre che, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio.

CAPO V
Commercio itinerante

Art. 37 Zone consentite

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita

2. La sosta oltre il tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'allegato B che è parte integrante del Regolamento;

3. Con il presente regolamento sono individuate 2 tipi di zone in cui è consentito il commercio su area pubblica per un tempo superiore ai 60 minuti. Una zona di tipo P (permanente) dove la sosta è consentita per tutti i giorni della settimana e in via continuativa con la sola limitazione del numero degli operatori che possono essere presenti per ogni singola area e una zone di tipo T (temporanee) dove la sosta è sottoposta a limitazioni di orario, di giorni ed numero di operatori presenti

3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente.

4. E' comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento per il commercio in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante

Art. 38 Rappresentazione cartografica

1.Presso la Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone autorizzate per la sosta per lo svolgimento del commercio itinerante oltre i 60 minuti previo pagamento della relativa TOSAP.

Art. 39 Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo n. 114/1998, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è quello stabilito dal Sindaco per le attività commerciali in sede fissa.

Art. 40 Definizione delle sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Il Sindaco, è l'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi, nel termine di 30 giorni dal giorno di contestazione o notificazione degli atti di accertamento. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero delle ordinanze ingiunzioni. Avverso l'ordinanza ingiunzione si può proporre ricorso al Giudice di Pace di Varese entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

2. Per le violazioni relative al commercio su aree pubbliche disciplinato da questo regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art.29 del D. Lgs. 114/98 e successive modifiche e integrazioni e della legge regionale nr.06/2010.

3. Nel caso di confisca della merce, il responsabile dell'ufficio commercio stabilisce in ordine alla vendita o alla distruzione sentito un esperto in materia per la valutazione complessiva del valore della stessa.

4.A chiunque abbandoni od ometta di trasportare i rifiuti prodotti nell'area mercatale o della fiera/sagra saranno addebitate le spese di rimozione e smaltimento rifiuti.

5. Per le procedure di applicazione delle sanzioni si fa espresso riferimento alla legge nr.689/81

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 41 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, della planimetria qui allegata.

Art. 42 Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente.

Art. 43 Prodotti agricoli

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'arte. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione sempre chè trattasi di denuncia regolare.

Art. 44 Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Art. 45 Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali di attuazione.

Art. 46 Abrogazione delle precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso il Comune di Cantello in materia e con lo stesso in contrasto.

ALLEGATO A (individuazione dei posteggi da assegnare in occasione della Sagra degli Asparagi e della Fiera degli Uccelli)

ALLEGATO B (individuazione delle aree da destinare per la sosta per il commercio su area pubblica con identificazione del tipo di autorizzazione alla sosta tipo (P) o tipo (T), della via, del tempo di sosta autorizzato, dei giorni consenti, del numero di operatori autorizzati alla sosta)